

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5358 del 18/10/2022
Oggetto	PROCEDIMENTO N.7751/S ĩ SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI LAVARINI - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 192 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" CON MODALITA' DI POSA TRAMITE INFISSIONE A PRESSIONE PRESSO L'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO AZIENDALE SITO IN COMUNE DI SOLIERA (MO), VIA CARPI RAVARINO 1410 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 ĩ ART. 17
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5572 del 17/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

OGGETTO: PROCEDIMENTO N.7751/S - SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI LAVARINI - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 192 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" CON MODALITA' DI POSA TRAMITE INFISSIONE A PRESSIONE PRESSO L'INSEDIAMENTO ZOOTECNICO AZIENDALE SITO IN COMUNE DI SOLIERA (MO), VIA CARPI RAVARINO 1410 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 - ART. 17

LA RESPONSABILE

Premesso che:

- con domanda registrata al protocollo con n. PG/2022/159391 del 29/09/22, VALENTINO LAVARINI in rappresentanza della ditta Società Agricola F.lli Lavarini s.s. ha chiesto l'autorizzazione per l'installazione di n° 192 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop" da realizzare su terreno di proprietà aziendale censito al foglio 22 mappale 157 N.C.T. del comune di Soliera;
- l'impianto geotermico da realizzare è finalizzato al riscaldamento e al raffrescamento di n° 2 corpi di fabbrica;
- la richiesta di installazione dell'impianto geotermico è corredata da idonea documentazione tecnica, comprendente una relazione geologica, idrogeologica e tecnica a firma di Tecnico abilitato;
-

Dato atto che:

- l'art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 22/2010 dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la re-immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi al rispetto di specifica disciplina regionale;
- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08, ha chiarito che, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, è applicabile in via analogica la procedura di cui all'art.17 del Regolamento Regionale 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale ancora da adottare;

Accertato Che:

- Dovrà essere data comunicazione circa l'inizio e la presunta fine dei lavori;
- al termine dei lavori il richiedente dovrà rilasciare dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo gli elaborati sottoposti all'esame di codesta Agenzia senza modifiche rispetto a quanto previsto nella domanda;
- dovranno essere comunicati i risultati relativi ai test di risposta termica, di tenuta ed ai collaudi dell'impianto;
- le modifiche e gli ampliamenti del campo sonde dovranno essere nuovamente autorizzati dalla scrivente Agenzia; l'esecuzione di opere

difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;

- l'installazione delle sonde dovrà rispettare le distanze da proprietà e reti di servizio, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dal Regolamento Comunale vigente;

- dovranno essere preventivamente chiesti e ottenuti eventuali titoli edilizi nel rispetto dei vigenti regolamenti urbanistici ed edilizi, se necessari o dovuti;

Verificato che il richiedente ha versato la somma prevista di € 102 per le spese d'istruttoria della domanda ai sensi della DGR 65/2015;

Preso atto che:

- le sonde geotermiche verranno posizionate in un settore rettangolare di dimensioni 48 x 16 m, ubicato nella zona Nordest dell'area cortiliva, con un posizionamento a maglia regolare di interasse 2 mt;

- le sonde saranno realizzate mediante colonne in acciaio inox S355 diametro 60 mm, e verranno installate con tecnica ad infissione mediante spinta a pressione con mezzo attrezzato, senza necessità di utilizzare macchine perforatrici e raggiungeranno una profondità massima di mt. 37 dal piano campagna

- all'interno della colonna in acciaio troveranno alloggiamento le tubazioni in PEAD con funzione di circolazione del fluido di trasporto del calore, che sarà costituito da acqua pura e priva di additivi;

- è prevista l'installazione di n° 330 pannelli solari termici aventi lo scopo di raccogliere il calore durante la stagione estiva ed immetterlo nel reservoir geotermico del sottosuolo a compensazione del quantitativo estratto durante la stagione invernale, allo scopo di mantenere pressochè inalterata la produzione energetica del campo sonde nel tempo evitando il depauperamento termico del sottosuolo;

- secondo i dati a disposizione le sonde non attraverseranno corpi idrici significativi salva la possibilità di intercettare eventuali e modeste lenti sabbioso-fini afferenti al corpo idrico 9015ER-DQ1-FPF - Freatico di pianura fluviale, non a rischio, come da Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Po;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

- il Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno";

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

-la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. n.26/2004;

-il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e le recenti norme sulla progettazione e installazione predisposte dal Comitato Termotecnico Italiano, norme UNI 11466:2012, 11467:2012 e 11468:2012;

-il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;

- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

-la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

-la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003

-la DDG Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

Ritenuto sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita e del progetto tecnico presentato, che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali a circuito chiuso ("closed loop"), possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nei successivi articoli;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli, Incaricata di funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Area Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE Area Centro;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Dato atto della regolarità amministrativa della presente determinazione;

per quanto precede:

DETERMINA

a) **di autorizzare**, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Soliera (MO), la ditta **Società Agricola Fratelli Iavarini S.S. - C.F. 01287620296**, all'installazione di n° 192 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop" aventi profondità massima di 37 m, da realizzare in area cortiliva di proprietà aziendale censita al foglio 22 mappale 157 N.C.T. del comune di Soliera, in un settore rettangolare di 48 x 16 m con interasse 2 m, finalizzate all'estrazione di calore dal primo sottosuolo durante la stagione invernale per il riscaldamento di n° 2 corpi di fabbrica aziendali, ed allo stoccaggio di calore prodotto da pannelli di impianto solare termico durante la stagione primaverile/estiva allo scopo di ricaricare il reservoir termico ed evitare la perdita di efficienza termica col tempo;

b) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

c) **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

d) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

e) **di definire** nell'articolato che segue le caratteristiche dell'installazione delle sonde geotermiche e le condizioni a cui le stesse sono subordinate, in base a quanto richiesto nella domanda di autorizzazione e ai documenti tecnici di progetto, a quanto contenuto negli atti richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia;

Art. 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI

1.1 Localizzazione:

- foglio 22 mappale 157 NCT Comune di Soliera;
- coordinate piane U.T.M. RER fuso 32* del punto baricentrico dell'area individuata nel progetto per la realizzazione del campo SGV:
X=655.067 Y=957.507;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- sonde geotermiche a circuito chiuso aventi profondità massima da raggiungere pari a -37 mt p.c. installate mediante infissione progressiva a pressione del corpo principale in acciaio inox S355;
- diametro esterno delle sonde Ø=mm 60;
- tubazione interna idraulica di circolazione costituita da PEAD

PN 16 DN 25, coassiale con il palo infisso in acciaio.

- nessuna cementazione foro ;
- circolazione fluido vettore tra intercapedine interna della sonda in acciaio e tubo in PEAD interno;

Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

2.1 I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre indicazioni e prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio.

2.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico.

2.3 L'installazione sarà effettuata con tecnica ad infissione a pressione e a secco senza impiego di fluidi e senza asportazione di terreno. Qualora a causa di qualsiasi motivo tecnico non sia possibile l'avanzamento ad infissione di una o più delle sonde previste i lavori dovranno essere fermati e dovrà essere richiesto il rilascio di Variante alla presente autorizzazione per diversa modalità di installazione (es. rotazione con successiva cementazione del perforo).

2.4 Nel corso delle operazioni di posa delle sonde dovranno essere adottate le cautele necessarie per evitare possibili inquinamenti anche accidentali quali la dispersione di oli, carburanti o altri materiali inquinanti.

2.5 Particolare cura e attenzione dovrà essere altresì attuata per l'installazione delle componenti impiantistiche e dei raccordi al fine di scongiurare accidentali rotture con fuoriuscita del fluido circolante e potenziale infiltrazione nel terreno, dando atto che pur trattandosi di acqua pura e non additivata da sostanze preservanti e/o liquidi anticongelanti ne deve essere evitato il percolamento incontrollato nel sottosuolo.

2.6 l'impianto dovrà essere dotato di appositi dispositivi per monitorare la tenuta idraulica del circuito circolante (es. manometri); ogni sonda dovrà essere dotata di valvola per la disconnessione dal circuito al fine di poter essere esclusa in caso di accertato danneggiamento o perdita.

2.7 Al termine dell'installazione delle sonde dovrà essere effettuato un collaudo delle opere realizzate ed in particolare:

- un Test di risposta Termica (TRT) su una o più sonde a campione rappresentativo dell'intero campo sonde allo scopo di confermare la funzionalità delle sonde rispetto agli obiettivi di progetto e le previsioni del modello geotermico di estrazione invernale del calore da parte delle sonde ed immissione estiva del calore raccolto dai pannelli;

- una prova di tenuta idraulica del circuito mantenendo per almeno 2 h una pressione pari a 2 volte quella di esercizio alla profondità massima delle sonde. La prova si intende superata qualora le variazioni significative di pressione non superano quelle possibili per eventuali dilatazioni del materiale, variazioni di T, ecc. e comunque non più di 0,5 Bar salvo diversi e documentati standard in considerazione della particolare tipologia di sonda coassiale in acciaio installata.

2.8 La temperatura massima di esercizio dovrà essere contenuta entro valori cautelativi allo scopo di impedire eccessive sollecitazioni termiche e meccaniche del circuito, preservarne l'integrità ed impedire perdite di fluido.

2.9 Gli effetti dell'aumento di temperatura del sottosuolo dovuti allo stoccaggio di calore non dovranno essere tali da causare diminuzione del grado di umidità naturale del suolo, di cedimenti dei fabbricati a questo dovuti e ad impatti puntuali sulla flora nell'intorno del campo sonde.

2.10 Eventuali ed imprevisti effetti avversi dovranno essere resi noti alla Scrivente Arpae (Servizio Territoriale Area Centro Sezione Modena, Distretto Carpi-Mirandola, Servizio Sistemi Ambientali, Servizio demanio idrico) ed alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it).

2.11 In fase di esercizio, nelle more dell'emissione di specifica normativa regionale in materia che disponga diversi adempimenti, dovrà essere verificata, ad intervalli periodici minimo annuali la tenuta idraulica del circuito attraverso test di tenuta o attraverso la rilevazione di strumenti integrati quali sensori, manometri od altri sistemi in grado di adempiere a tale scopo. La ditta deve mantenere un libretto di impianto in cui annotare gli esiti dei controlli impiantistici da effettuarsi a cura del tecnico intsallatore o di diverso operatore con le medesime credenziali abilitative. Tale libretto dovrà essere tenuto a disposizione ed esibito in caso di controlli a cura della scrivente Arpae.

2.12 In caso di perdita di fluido nel sottosuolo da una o più sonde, queste dovranno essere disconnesse e svuotate dal fluido restante e dovrà essere informata la scrivente al fine di valutare eventuali operazioni di ripristino con successivo collaudo tecnico.

2.13 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare significativamente il sito di ubicazione dei punti di perforazione, o modificare in maniera rilevante (ovvero comportante una nuova valutazione tecnico-ambientale dell'intervento nel suo complesso) le caratteristiche del campo sonde autorizzato, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; in tal caso, il Titolare dell'autorizzazione, potrà riprendere i lavori solo dopo l'avvenuto rilascio di atto della Scrivente Agenzia con provvedimento autorizzativo di variante.

2.14 dovrà essere condotto un monitoraggio fisico-termico sulla falda (livello piezometrico e temperatura) a cadenza minimo annuale tramite controlli su n° 2 piezometri da realizzarsi a tale scopo, dei quali uno al margine del campo sonde e uno ad opportuna posizione e distanza dal mendasimo, da concordarsi con lo scrivente servizio, al fine di verificare nel tempo l'equilibrio dell'eventuale plume termico originato dall'esercizio del campo sonde. I risultati del monitoraggio dovranno essere conservati assieme al libretto di impianto per essere esibiti al personale di controllo e dovranno essere trasmessi, solamente in caso di significati scostamenti, alla scrivente Arpae ed alla Regione Emilia-Romagna ai medesimi uffici di cui al punto 2.10.

2.15 In caso di accertata perdita del liquido circolante il monitoraggio dovrà essere portato a cadenza semestrale ed esteso a parametri idrochimici da concordare con la scrivente Arpae, a meno che non venga dimostrato mediante analisi chimica sul fluido circolante che non vi siano concreti rischi di inquinamento del sottosuolo, fermo restando quanto prescritto ai punti 2.5 e 2.12.

2.16 Prima della fine dei lavori dovrà essere inoltrata allo scrivente servizio proposta di localizzazione e progetto preliminare di realizzazione dei due piezometri per l'attuazione del monitoraggio termico di cui al punto 2.14. Lo scrivente Servizio rilascerà eventuale nulla osta alla realizzazione ovvero esprimerà eventuali considerazioni in merito alla proposta in conformità con l'art. 17 del Regolamento Regionale 41/2001.

Art. 3 - COMUNICAZIONI

3.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE - S.A.C. di Modena - Unità Demanio Acque, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- data di inizio dei lavori;
- cronoprogramma del cantiere con indicazione dello sviluppo temporale dello svolgimento dei lavori e dell'installazione delle sonde, tramite diagramma di Gantt o altra rappresentazione idonea a consentire e pianificare eventuali controlli della scrivente SAC;

3.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio S.A.C. di ARPAE una relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori contenente:

- ▶ le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- ▶ esatta ubicazione delle sonde su planimetria catastale;
- ▶ profondità raggiunta, tecnica utilizzata per l'installazione;
- ▶ modalità costruttive delle opere accessorie (eventuali pozzetti di manovra per ciascuna sonda se previsti, sensori e organi di monitoraggio termobarico, ecc);
- ▶ rappresentazione indicativa, per quanto desumibile dalle operazioni di installazione ad infissione, della litologia di sottosuolo, dandosi atto che la stratigrafia rappresentativa verrà comunque inviata successivamente alla realizzazione dei piezometri di monitoraggio;
- ▶ le caratteristiche termofisiche del serbatoio geotermico e la resa dei terreni attraversati come risultanti da un Test di Risposta Termica da effettuarsi al termine dell'installazione;
- ▶ una **scheda tecnica** rappresentativa delle sonde realizzate.

▶ **Allegata alla relazione di fine lavori dovrà inoltre pervenire esauriente documentazione fotografica delle operazioni di realizzazione delle sonde geotermiche installate.**

Art. 4 - TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per

ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze di tutela della risorsa idrica o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Il presente provvedimento di autorizzazione alla perforazione/installazione delle sonde vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione concedente.

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e al ripristino dello stato originario dei luoghi;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

**La Responsabile del Servizio ARPAE
Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.